

re, e registrare in Moneta di Grida, e in mancanza di spiegazione si debbano intendere sempre fatte in Moneta di Grida, e non si possa nemmeno per patto scrivere, e registrare altrimenti.

145. Undecimo crederei ancora, che quando le Parti convenissero di ricevere in pagamento alcune Monete con un prezzo arbitrario, e superiore al prezzo legale, si potesse ciò lasciare alla loro libertà, ma si dovesse nello scrivere, e registrare la somma stipulata, ridurre il numero delle lire comunque capricciosamente dalle Parti denominate, e convenute, al vero valore della lira corrente in Grida di Milano, obbligando i Notari a ridurre tutte le somme a lire di Grida, e non altrimenti; giacchè tanto è promettere dugento lire da pagarsi in Zecchini valutabili per esempio a venti lire l'uno, quanto è promettere cento quarantacinque lire correnti in Grida di Milano da pagarsi in Zecchini, se la specie fa parte della stipulazione, o in altra Moneta a corso di Grida.

146. In duodecimo similmente procedendo sempre coll'istesso scopo di togliere li abusi, a cui la duplicità dei prezzi alle volte serve di pretesto, stimerei che si dovesse discendere a ordinare, che tutti i prezzi dei pubblici mercati, che si registrano per regola dei Magistrati Presidenti all'Annona, comunque possono essere tra le Parti convenuti, si scrivino, e si registrino a Moneta di Grida, e non altrimenti, facendo l'opportuna riduzione della valuta delle Monete comunque pattuita, a valuta di Grida, e riducendo il numero delle lire comun-

que tra i Contraenti conteggiate al numero conveniente alle lire di Grida; poichè non è giusto, che per esempio il Frumento, che si vende per due Zecchini il moggio, si registri venduto a quaranta lire, perchè per capriccio, o per dolo le Parti si sono intese di ricevere lo Zecchino in pagamento di venti lire; onde perchè il prezzo del Pane, e di altre Vettovaglie da tali registri non possa ricevere alterazione, si dovrebbe registrare il contratto a ventinove lire il moggio Moneta corrente in Grida di Milano sotto le pene della falsità facendo altrimenti.

147. In decimo terzo luogo stimerei necessario, che i Tributi si pagassero tutti in Moneta di Grida, e ciò non solo alle Casse Regie, ma nell'istessa Moneta si riscuotessero da tutti gli Esattori delle Città, e Comunità dello Stato per togliere l'aggravio, che con tal pretesto, e sotto un'apparenza di facilità gli Esattori cagionano al Popolo, che non fa quanto gli costi questo, che alcuni hanno la bontà di credere caritatevole ajuto.

148. In decimo quarto luogo mi par preciso l'ordinare, che tutte le Casse Regie, e tutte quelle, che dipendano dalle Città, o Comunità, Università, o altri luoghi pubblici debbano riscuotere, e pagare in Moneta di Grida, e non possono sotto gravissime pene pagare con regola differente.

149. E finalmente, che tutti gli Amministratori tanto pubblici, che privati, che legalmente sono tenuti a rendere i loro conti, debbano tenerli, e scritturarli, e pagare i residui in Moneta di Grida.